



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 16/01/2020

FATTO

Il ricorrente, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 17.03.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 30.03.2018, chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.135.49, così ripartita: € 1.183,32, a titolo di commissioni bancarie; € 1.012,32, a titolo di commissioni di intermediazione; € 611,9, a titolo di costi assicurativi; € 124,56, a titolo di costi indefiniti. Il tutto, al netto dei rimborsi di € 670,33 e di € 126,29, già riconosciuti. Chiede, inoltre, gli interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, eccependo la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse al finanziamento, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*", ove si distinguono analiticamente i costi *up front* e quelli *recurring*. Eccepisce, inoltre, la congruità delle somme rimborsate in sede di conteggio estintivo, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis* (€ 102,60, a titolo di commissioni gestione pratica, ed € 556,77, a titolo di commissioni intermediario per gestione pratica, per un totale di € 670,32). Con riferimento al premio assicurativo, fa presente l'avvenuto rimborso della somma di € 341,16, a mezzo di assegno di traenza, inviato dalla Compagnia tramite raccomandata presso la residenza del cliente. Fa altresì presente che i costi e le condizioni assicurative, oltre alle modalità di rimborso in caso di estinzione anticipata, sono stati dettagliatamente e compiutamente indicati nel fascicolo informativo, debitamente consegnato al cliente in sede precontrattuale. Eccepisce, infine, l'avvenuto



rimborso, in ottemperanza ai principi di diritto e agli orientamenti espressi dall'Arbitro, della somma di € 300,00, calcolata secondo il metodo *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria, e del contributo corrisposto in sede di presentazione del ricorso, per un totale di € 320,00.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Con riferimento al caso di specie, si rileva la natura *up front* sia delle Commissioni finanziaria, sia della Commissione intermediario del credito, in quanto corrispettive di attività riferibili alla fase prodromica alla conclusione del contratto. Hanno natura *recurring*, invece, sia la Commissione per la gestione pratica, sia la Commissione intermediario per la gestione pratica, entrambe dirette a remunerare attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Parimenti, ha natura *recurring* il Costo per il servizio Ente previdenziale.

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio osserva che il rimborso delle voci *up front* va calcolato sulla base di quanto risulta dalla curva degli interessi, come desumibile dal contratto e dal conteggio estintivo, e che al rimborso delle voci *recurring* si applica il

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

criterio *pro rata temporis*. Tanto premesso, reputa che la richiesta di rimborso delle voci commissionali meriti di essere parzialmente accolta secondo il prospetto seguente:

rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,30%
% da retrocedere		38,21%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissione lett. A	€ 1.801,20	€ 1.080,72	€ 688,19	€ 0,00	€ 688,19
commissione lett. B	€ 759,24	€ 455,54	€ 290,09	€ 0,00	€ 290,09
commissione lett. F e G	€ 1.098,96	€ 659,38	€ 419,88	€ 670,32	-€ 10,94
commissioni lett. I	€ 207,60	€ 124,56	€ 79,32	€ 126,29	-€ 1,73

tot rimborsi ancora dovuti	€ 965,61
rimb già effettuati, decurtati	€ 796,61
voci da rimborsare	4
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli intere:	2
interessi legali	si

Quanto alla richiesta degli oneri assicurativi, si fa presente che il contratto rinvia alle condizioni di polizza, versate in atti. L'orientamento condiviso dai Collegi è nel senso che il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si possa considerare conosciuto *ex ante* dal cliente quando, tra l'altro, il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta. Nel caso di specie, l'intermediario allega copia del modulo di adesione alla copertura assicurativa, sottoscritto dal ricorrente, con cui questi ha dichiarato di aver ricevuto il fascicolo informativo contenente, tra l'altro, le condizioni di assicurazione. Da ciò consegue che gli oneri assicurativi devono essere rimborsati secondo il criterio indicato nelle condizioni di polizza. Al riguardo, il Collegio osserva altresì che parte resistente ha versato in atti lo scambio di mail avuto con la compagnia di assicurazione attestante l'avvenuto rimborso di € 341,16, mediante assegno emesso in data 31.05.2018 e incassato il 05.06.2018. Tenuto conto che il ricorrente non ha contestato tale circostanza, il Collegio reputa che, sotto tale profilo, il ricorso non possa essere accolto.

C'è evidenza in atti del rimborso da parte dell'intermediario delle spese di procedura.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 965,61, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS